

R.G. n.228 \2022

Oggi 15 giugno 2022 è comparso collegato da remoto l'avv. Ancarani che chiede che l'udienza si tenga da remoto.

Nessuno compare per il Ministero né in presenza né da remoto.

L'avv. Ancarani chiede termine per la notifica al Ministero e ai controinteressati in quanto nella precedente notifica non aveva notificato il decreto di fissazione della presente udienza del giudizio di merito.

Il giudice

Dato atto confermata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati già disposta nel procedimento cautelare dispone che parte ricorrente provveda alla notifica nei confronti del Ministero dell'Istruzione nelle forme ordinarie e dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'USR Emilia Romagna e dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'USR Emilia Romagna e dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento dei verbali nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione, l'USR Emilia Romagna e l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso



introduttivo, del presente decreto, dei verbali e dell' indicazione dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto, dei verbali e dell' indicazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, i verbali e gli avvisi;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento, dell'indicazione dei controinteressati, dei verbali integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati.

Dà termine per le notifiche sino al 26 luglio 2022 e rinvia la causa ex art. 420 cpc all'udienza del 13 settembre 2022 ore 11.00

Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri

